



Prefettura di Barletta Andria Trani
Ufficio territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Barletta, data del protocollo

Ai Sig.ri SINDACI dei COMUNI di

ANDRIA
TRANI
BISCEGLIE

Al Sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO del COMUNE di

BARLETTA

p.c.

Al Sig. QUESTORE di BARLETTA ANDRIA TRANI

ANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI di
BARLETTA ANDRIA TRANI

TRANI

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
BARLETTA ANDRIA TRANI

BARLETTA

Ai Sig.ri SINDACI degli altri Comuni della Provincia

LORO SEDI

Al Sig. Direttore della CONFCOMMERCIO BARI-BAT

BARI

Al Sig. Direttore della CONFESERCENTI BAT

TRANI

**OGGETTO: Manifestazioni pubbliche nei Comuni di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie.
Direttiva del Prefetto di Barletta Andria Trani ai sensi dell'art. 13 l. n. 121/81,
attuativa della Direttiva del Ministro dell'Interno in data 10 novembre 2021.
Richiesta di interpretazione e chiarimenti.**

Sono pervenute presso questa Prefettura alcune richieste di chiarimenti in merito ai profili applicativi della Direttiva prefettizia concernente lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, adottata in attuazione della Direttiva del Ministro dell'Interno del 10 novembre u.s..

In particolare, si chiede di conoscere che cosa si intenda per "manifestazioni istituzionali" - che la predetta Direttiva indica quale tipologia derogatoria, insieme a quelle religiose, rispetto alla temporanea interdizione delle manifestazioni nei luoghi ivi specificamente elencati - nonché di precisare l'ambito applicativo della predetta Direttiva, con riferimento al significato da attribuire alle "...pubbliche manifestazioni attinenti ad ogni altra tematica".

RG/mc



Prefettura di Barletta Andria Trani

Ufficio territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Al riguardo, nel richiamare quanto già emerso e condiviso in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, si precisa, al fine di agevolare l'attività amministrativa di rispettiva competenza, che le richiamate ipotesi derogatorie, con riguardo alle citate "manifestazioni istituzionali", sono da intendersi riferite alle manifestazioni promosse e/o patrocinate dall'ente locale, o cui comunque l'ente ha contribuito con l'apprestamento di misure organizzative ed inserito nell'ambito di una propria programmazione.

In merito, poi, alla tipologia di manifestazioni "...attinenti ad ogni altra tematica", che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva ed alle quali si estende la temporanea interdizione dei soli luoghi ivi indicati - rimanendo, quindi, salva la possibilità di utilizzo delle altre aree della città non interdette - si richiamano le disposizioni normative e regolamentari di settore, che disciplinano anche l'obbligo di preavviso da parte dei promotori delle manifestazioni medesime, al fine di consentire alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di esercitare i suoi poteri prescrittivi o eventualmente interdittivi.

A tal fine, è intuibile che la richiamata previsione sia riferibile ad ogni tipo di manifestazione che, per il numero di partecipanti o per le tematiche trattate, posseda una più rilevante capacità di pregiudicare diritti di terzi e costituire perciò una ragione d'allarme per l'ordine pubblico (es. manifestazioni di protesta o di sensibilizzazione su tematiche di interesse generale), senza tuttavia trasformarsi in una disposizione generalizzata, estesa a riunioni che per il limitato numero di partecipanti o per la tipologia di manifestazione (es. animazioni di strada) siano prive di qualsiasi pericolo intrinseco per l'ordine e la sicurezza pubblica, ferma rimanendo la valutazione ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente (Questore e/o Comune).

IL PREFETTO
Valiante